REGOLAMENTO

USO DEL MARCHIO

1. Finalità e titolarità del Marchio

1. Il presente regolamento individua le norme di utilizzo del marchio denominato "MEI - MADE IN ETHICAL ITALY" di cui sono titolari in parti uguali le Cooperative Sociali ARNERA, LULE, DEDALUS, PARSEC e PROXIMA in seguito indicate, per semplicità espositiva come "Enti MEI", impegnati in attività di prevenzione dalla tratta di esseri umani e dal grave sfruttamento e tutela delle vittime.

2. Di tale marchio gli Enti MEI verificano il corretto e legittimo uso in conformità con il presente regolamento.

3. Gli Enti MEI intendono, con l'utilizzo di questo marchio, tutelare, valorizzare e promuovere le aziende che, in possesso di alcuni requisiti fondamentali in tema di legalità e corretta applicazione delle norme sul lavoro, si sono mostrate disponibili a includere nel proprio personale soggetti cosiddetti vulnerabili senza distinzione di sesso, nazionalità, razza o religione di appartenenza e facciano propria la ferma convinzione che i diritti fondamentali della persona umana rappresentino di certo un valore aggiunto per l'azienda, rifiutando qualsiasi forma di discriminazione e tenendo presente che il lavoro costituisce esso stesso una forma oggettiva di solidarietà, in forza del suo carattere essenzialmente sociale. L'inclusione di soggetti vulnerabili nelle proprie risorse umane è requisito premiale per l'accesso alla rete del marchio MEI, contemplando sia tutte le forme contrattuali di assunzione vera e propria sia l'attivazione di percorsi di tirocinio o stage. Il tirocinio lavorativo infatti, così come disciplinato dalle singole normative regionali, è ancora una possibilità poco praticata nel nostro Paese e poco conosciuta, soprattutto dalle piccole aziende artigiane e manifatturiere, seppur rappresenti una grande opportunità per mettere insieme domanda ed offerte attraverso una conoscenza reciproca approfondita ed evolutiva. Il tirocinio lavorativo, disciplinato dalle normative regionali, è ancora poco diffuso e conosciuto, specie tra le piccole aziende artigiane e manifatturiere, pur rappresentando un'importante opportunità di incontro e conoscenza reciproca tra domanda e offerta.

4. A tal fine gli Enti MEI hanno già provveduto alla registrazione del **marchio d'impresa "MEI - MADE IN ETHICAL ITALY**", d'ora in poi denominato "Marchio", in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale, con numero di iscrizione 302021000183818.

2. Denominazione e logo

1. Il Marchio è insieme verbale e figurativo. Nel pittogramma sono riprodotte due mani, unite da un cerchio, che custodiscono tra loro il logotipo "MadeInEthicalItaly". s Il cerchio che ingloba pittogramma e logotipo sta a significare l'aggregazione, la condivisione, l'inclusione, la totalità, l'unità, il compimento, la tolleranza. I colori rappresentano sia i diversi settori lavorativi in cui possono trovare impiego stranieri in condizione di vulnerabilità, sia la multietnicità, la solidarietà, l'uguaglianza, la compresenza di etnie diverse che trovano nell'insieme la risposta a problemi e bisogni comuni.

Il marchio è di seguito raffigurato:



2. Il Marchio dovrà essere apposto nel rispetto delle dimensioni se aumentate o diminuite in scala e dei colori così come definiti di seguito.

	R 243 G 208 B 170	C 243 M 208 Y 170 K 0		R 221 G 167 B 166	C 13 M 41 Y 28 K 1
	R 128 G 33 B 28	C 30 M 95 Y 88 K 39		R 127 G 158 B 159	C 54 M 26 Y 34 K 7
	R 236 G 129 B 92	C 3 M 60 Y 64 K 0		R 45 G 107 B 117	C 80 M 38 Y 41 K 24
	R 194 G 87 B 77	C 19 M 75 Y 65 K 8		R 115 G 84 B 69	C 38 M 55 Y 60 K 45

3. Zona di utilizzo e produzione dei servizi

1. La zona di utilizzo del Marchio "MEI", è esclusivamente il territorio nazionale.

4. Concessione e requisiti per l'uso del Marchio

1. Gli Enti MEI concedono il diritto all'uso gratuito del Marchio alle imprese che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. L'uso del Marchio è concesso alle imprese che ne fanno domanda con le modalità e nel rispetto dei seguenti requisiti e che sottoscrivono la convenzione per la concessione del diritto medesimo, impegnandosi ad un utilizzo corretto e coerente di tale strumento.
3. I requisiti che le aziende devono possedere al momento della richiesta di concessione dell'uso

del marchio e che devono essere mantenuti durante tutto il periodo di concessione dell'uso del marchio sono i seguenti:

a) Non aver riportato condanne penali per violazione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per i delitti di cui agli artt. 600,601, 602 e 603 -bis del codice penale.

b) Non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima dell'emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia;

c) Siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;

d) Applichino contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81;

e) Non siano controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti precedentemente enunciati.

f) Accolgono al loro interno opportunità di formazione pratica in impresa attraverso varie forme di tirocini e stage o che abbiano avviato o stiano avviando regolari rapporti di lavoro contrattualizzato, rivolti in particolare a soggetti stranieri vulnerabili quali vittime di tratta e grave sfruttamento minori stranieri non accompagnati, rifugiati, richiedenti asilo.

g) Sono disponibili a valorizzare competenze, attestati e titoli di studio acquisiti in Paesi diversi dall'Italia e/ extra UE;

h) Rispettano i diritti e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, rifiutando qualsiasi tipo di discriminazione legata al genere, alla fede religiosa, al colore della pelle, allo statuto giuridico.

i) Offrono un luogo di lavoro inclusivo in cui si affermi la promozione della diversità e dell'uguaglianza ed il rifiuto di qualsiasi tipo di abuso.

j) Offrano un luogo di lavoro piacevole e rispettoso della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.

5. Domanda di concessione in uso e di iscrizione nell'elenco dei cessionari

1. Le imprese che intendono usare il Marchio devono sottoscrivere domanda di concessione in uso, da conferire all'ente MEI di riferimento, che lo comunicherà agli altri titolari del marchio per l'inserimento nel relativo Elenco degli iscritti;
2. La domanda di cui al primo comma deve contenere i seguenti dati ed elementi:
 a. le generalità del soggetto richiedente la concessione d'uso del Marchio (denominazione, indirizzo, P. IVA);
 b. il Numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;
 c. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di cui al punto 1 del presente articolo e delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio;
2. Gli Enti MEI verificano che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente regolamento; svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante incontri presso l'azienda del richiedente, e decide sulla domanda entro 60 giorni dalla sua presentazione.
3. Completata l'istruttoria gli Enti MEI comunicano al richiedente l'esito dell'esame della domanda che può comportare:
 a. l'accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell'Elenco dei cessionari;
 b. il rigetto della domanda di iscrizione;
 c. il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.
4. Le imprese iscritte nell'Elenco di cui al punto 1, ricevono un modello grafico del Marchio figurativo di cui all'art. 2 che da quel momento potranno utilizzare per contraddistinguere i prodotti da essi realizzati.
5. La concessione del diritto d'uso gratuito ha la durata di 1 anno, con possibilità di proroga concorde ed espressa delle parti.

6. Verifiche e riscontri

1. Gli Enti MEI organizzano incontri finalizzati ad accertare il corretto uso del marchio e il rispetto del presente regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dai cessionari.
2. Gli incaricati degli Enti MEI possono accedere in qualsiasi momento dell'orario di apertura senza obbligo di preavviso nelle sedi delle aziende utilizzatrici iscritte nell'Elenco.
3. Gli incaricati del singolo Ente MEI riferiscono l'esito dei controlli di cui sopra agli altri enti titolari del marchio, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati nel successivo art. 7.

7. Cessazione e Risoluzione

L'utilizzo difforme del logo o il venir meno delle condizioni previste dal presente Regolamento, consente la risoluzione espressa della concessione fatto salvo il diritto degli Enti MEI a far valere le proprie ragioni in ogni sede, e la cessazione immediata di qualsiasi uso del marchio stesso da parte del cessionario.

8. Controversie

Qualsiasi controversia tra le Parti che faccia riferimento a quanto previsto dal presente regolamento verrà devoluta all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.